



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Sondrio

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dr. Patrizio Gattari	Presidente
Dr. Barbara Licitra	Giudice relatore
Dr. Maria Martina Marchini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **R.G. n. 2/2026 Proc. Un.** avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

PAGNONI GIUSEPPINA, nata ad Aprica (SO), il 10 luglio 1967, residente a Sondrio (SO), Via Fiume n. 55, cod. fisc. PGNGPP67L50A337I visto il ricorso in data 22/26, con il quale **PAGNONI**

GIUSEPPINA ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta

amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguenza di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in esser gravanti sullo stipendio del debitore, inopponibili alla procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **PAGNONI GIUSEPPINA**

NOMINA

Giudice delegato la Dott.ssa Barbara Licitra;

NOMINA

liquidatore il Dott. dott. **Roberto Terzaghi**, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina al liquidatore se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Riserva all'esito della istanza che verrà presentata, con motivazione dettagliata ed analitica, dall'organismo di composizione della crisi, la determinazione delle sostanze che non verranno messe a disposizione della procedura.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 5 2 26

Il Presidente

Patrizio Gattari

Il Giudice estensore

Barbara Licitra